Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Giovedì, 19 giugno** — **Numero 145**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 33 : semestre L. 18 : trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno » 38 : » » 20 : » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80 : » » 42 : » » 24
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi e in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 931 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello statuto fondamentale del Regno;

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912 n. 83;

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555 e il R. decreto 2 agosto 912, n. 919;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Della cittadinanza.

Art. 1.

In Tripolitania sono considerati cittadini italiani, a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto:

1° i nati nella Tripolitania alla data del presente decreto, dovunque residenti, che non godono già dell'effettiva qualità di cittadini italiani metropolitani, ovvero di cittadini o sudditi stranieri, conformemente alle leggi italiane;

2° il figlio di padre cittadino come al numero precedente;

3° il figlio di madre cittadina come ai numeri precedenti se il padre è ignoto, o non ha la cittadinanza italiana, nè la cittadinanza o sudditanza di altro Stato;

4° chi è nato in Tripolitania se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, nè la cittadinanza o sudditanza di altro Stato;

5° la donna suddita italiana o straniera maritata ad un cittadino come ai numeri precedenti.

Art. 2.

Tutte le persone che hanno abituale e volontaria residenza in Tripolitania e che non siano cittadini italiani metropolitani oppure cittadini o sudditi stranieri si presumono avere la qualità di cittadini come all'art. 1.

Art. 3.

Per l'esercizio dei diritti di cui nel presente decreto, e fino a che non sarà provveduto all'impianto degli uffici di Stato civile, le attestazioni necessarie a comprovare le condizioni di cui all'art. 1 saranno rilasciate dai capi del quartiere o cabila di abituale residenza con il visto del tribunale della Sciaria per i musulmani e del tribunale rabbinico per gli israeliti.

Diritti e doveri dei cittadini.

Art. 4.

In Tripolitania tutti indistintamente i cittadini italiani sono uguali dinanzi alla legge.

Art. 5.

I cittadini di cui all'articolo 1 conservano i propri statuti personale e successorio e godono dei seguenti diritti civili o politici:

1° garanzia della libertà individuale, la quale potrà essere limitata solo nei casi e con le forme stabilite dalla legge vigente in Italia;

2° inviolabilità del domicilio, nel quale l'autorità potrà accedere solo in forza della legge suddetta, e con le forme prescritte, in armonia con le consuetudini locali;

3° inviolabilità della proprietà, salvo i casi di espropriazione di pubblica utilità e previo pagamento di una giusta indennità a norma di legge, quando però non ostino espliciti principî contenuti nelle consuetudini locali;

4° diritto a concorrere alle cariche civili e militari di cui negli ordinamenti locali che determineranno anche i necessari requisiti e le modalità di concorso;

5° esercizio professionale libero anche in Italia, a condizione del possesso dei necessari titoli;

6° diritto elettorale attivo e passivo, di cui un ordinamento speciale regolerà l'esercizio determinando requisiti e procedure;

7° diritto di petizione al Parlamento nazionale;

8° diritto di soggiorno;

9° diritto di emigrazione che sarà disciplinato da apposito ordinamento.

Art. 6.

È garantito il rispetto alla religione, ai principî ed alle consuetudini locali.

Art. 7.

Sono riconosciute le libertà di stampa e di riunione, che saranno regolate da ordinamenti locali, i quali ne reprimeranno gli abusi.

Art. 8.

I cittadini di cui all'articolo 1 non possono essere costretti a prestare servizio militare. Si potranno costituire forze armate locali per arruolamenti volontari, i quali saranno disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 9.

Nessun tributo erariale diretto può essere imposto in Tripolitania che non abbia carattere generale per tutte le persone ivi residenti o che vi abbiano interessi, e che non sia stato consentito dal Parlamento locale, il quale deve anche stabilire le modalità di applicazione e di distribuzione a carico dei contribuenti.

Le relative entrate saranno destinate esclusivamente ai bisogni della Tripolitania.

Art. 10.

L'insegnamento privato è libero, ma il Governo a mezzo dei suoi funzionari ne esercita la vigilanza.

Il Governo, oltre le scuole per l'istruzione primaria obbligatoria, istituirà corsi di studio per l'istruzione media, e successivamente anche per l'istruzione superiore; per i musulmani però l'obbligatorietà è ristretta ai soli maschi.

Art. 11.

Per i musulmani tutte le materie dell'istruzione primaria e le materie scientifiche dell'istruzione media saranno insegnate in lingua araba. In tutte le classi dovrà insegnarsi la lingua italiana, meno che nelle tre prime classi elementari, nelle quali detto insegnamento sarà facoltativo.

Art. 12.

Non possono essere oggetto di insegnamento ai musulmani principî che siano in contrasto con la loro religione.

Governo della Tripolitania e sua amministrazione autonoma.

Art. 13.

La Tripolitania è retta da un Governo costituito:

1° da un governatore nominato dal Re, che riunisce in sè tutti i poteri civili e militari nella sfera di competenza assegnatagli dalle relative disposizioni;

2° da un Parlamento locale eletto dalle popolazioni, con un numero limitato di membri di diritto e di nomina governatoriale, come al successivo articolo 15;

3° da organi direttivi civili e militari, i cui capi sono nominati con decreto Reale.

Art. 14.

I rappresentanti al Parlamento locale sono eletti in ragione di uno per ogni ventimila abitanti.

Art. 15.

Del Parlamento locale sono membri di diritto con voto deliberativo i capi degli organi direttivi di Governo. Parimenti possono essere chiamati a farvi parte con decreto Governatoriale altri capi servizio dell'Amministrazione locale, ma il numero complessivo, compresi i membri di diritto, non deve superare il sesto dei membri elettivi.

Nell'Assemblea i membri di diritto rappresentano il Governo.

Il presidente è eletto dal Parlamento locale nel proprio seno fra i membri di religione musulmana.

Art. 16.

I membri elettivi del Parlamento locale debbono avere compiuto il trentesimo anno di età ed essere cittadini a norma della legge 13 giugno 1912, n. 555, oppure a norma dell'art. 1° del presente decreto.

Art. 17.

I cittadini italiani di cui alla legge 13 giugno 1912, n. 555, per essere eletti membri del Parlamento locale e per esercitare il diritto di voto nella elezione di essi, debbono comprovare una ininterrotta residenza in Tripolitania per un periodo di cinque anni nel primo caso e di tre anni nel secondo.

Art. 18.

Salvo le altre condizioni, che saranno determinate nell'ordinamento speciale, per esercitare il diritto di voto nella elezione dei membri del Parlamento locale, i cittadini italiani, di cui alla legge 13 giugno 1912, n. 555, e quelli di cui all'art. 1 del presente decreto, debbono avere compiuto il ventesimo anno di età.

Art. 19.

Contro i membri del Parlamento locale non si può procedere penalmente se non previa autorizzazione data dal Parlamento stesso, meno che per il caso di flagrante delitto.

Art. 20.

Il Parlamento locale approva, prima che siano emanati, gli ordinamenti necessari per l'applicazione dei principî contenuti nel presente decreto.

Esso inoltre delibera:

a) sull'imposizione dei tributi erariali diretti, con le relative modalità di applicazione e distribuzione a carico dei contribuenti;

b) sui criteri direttivi dei servizi pubblici civili gestiti coi fondi stanziati nella parte ordinaria del bilancio della Tripolitania e sempre quando le relative proposte non importino una spesa maggiore di quella inscritta nel bilancio stesso.

Art. 21.

Il territorio della Tripolitania è diviso in regioni (Liuà), circondari (Cazà) e distretti (Nahia); a capo di ciascuna circoscrizione vi è rispettivamente un commissario regionale (Mutasarrif) un delegato circondariale (Caimacan) e un agente distrettuale (Mudir).

Art. 22.

Nell'ordinamento politico-amministrativo, saranno determinate le sfere di competenza degli organi esecutivi di governo.

Art. 23.

Alla nomina dei commissari regionali, dei delegati circondariali e degli agenti distrettuali, per i posti che si renderanno vacanti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, si provvederà con decreto del governatore, sentita una speciale Commissione, chiamata Consiglio di governo, presieduta dallo stesso governatore o

da un suo delegato e composta di due membri di nomina governatoriale e di otto membri eletti dal Parlamento locale fuori del proprio seno.

Detta Commissione sarà rinnovata ad ogni nuova elezione del Parlamento locale.

Art. 24.

Transitoriamente, e prima della elezione del Parlamento locale, gli otto membri elettivi saranno nominati con decreto Governatoriale a seguito di indicazione data, di comune accordo, dai capi delle diverse regioni della Tripolitania.

Essi rimarranno in carica per tutto il primo periodo di vita del Parlamento locale.

Art. 25.

Presso ciascuna autorità dirigente la regione ed il circondario, ed anche eventualmente presso il distretto, funziona un Consiglio eletto dalle popolazioni tra i cittadini ivi residenti.

I Consigli regionali, circondariali e distrettuali, presieduti rispettivamente dai commissari regionali, dai delegati circondariali e dagli agenti distrettuali, hanno competenza a deliberare sulle materie di ordinaria amministrazione, come sarà specificato nell'ordinamento politico-amministrativo.

Art. 26.

Il Parlamento locale dura in carica per quattro anni e gli altri Consigli durano in carica per tre anni; il governatore ha facoltà di scioglierli con obbligo di convocare i nuovi comizi entro quattro mesi dalla data del suo provvedimento.

Durante la vacanza del Parlamento locale ed in caso di urgenza il governatore ne esercita i poteri, salvo ratifica.

In caso di vacanza di altri Consigli provvedono analogamente i capi delle rispettive Amministrazioni.

Municipi.

Art. 27.

Ogni capoluogo di circondario o di distretto è normalmente sede di Municipio.

L'Amministrazione municipale è composta del sindaco, che ne è il capo, e di un Consiglio eletto dai cittadini ogni tre anni. Ai Municipi di maggiore importanza può essere applicato un intendente del Governo che sorvegli l'andamento di tutti i servizi, e che ispezioni all'occorrenza, anche a mezzo dei suoi delegati, l'andamento dei Municipi minori.

Ha le funzioni di sindaco il consigliere eletto con maggior numero di voti e che sa leggere e scrivere.

Art. 28.

Il Consiglio delibera su tutte le materie di interesse locale che dalle leggi e regolamenti non siano attribuite ad altri enti, ed esegue i propri deliberati a mezzo del sindaco.

Della giustizia.

Art. 29.

Le materie relative allo statuto personale, al diritto di famiglia, al diritto successorio ed alle pratiche religiose sono portate a conoscenza dei tribunali della Sciaria nei riguardi dei cittadini musulmani ed a conoscenza dei tribunali rabbinici nei riguardi dei cittadini israeliti.

Art. 30.

Meno che per le materie di cui al precedente articolo, la giustizia civile e penale è amministrata dai tribunali ordinari presieduti da magistrati di carriera.

I cittadini che sono chiamati a parteciparvi secondo le norme dell'ordinamento giudiziario hanno voto deliberativo.

Eventualmente potrà essere delegata ai tribunali della Sciaria e ai tribunali rabbinici la competenza per le materie civili riguardanti i cittadini di cui all'art. 1° e che siano dell'istessa religione.

Art. 31.

La nomina dei cadì della Tripolitania viene rimessa per delega al Parlamento locale, ma nella votazione dovranno astenersi i membri che non siano di religione musulmana.

Acquisto della cittadinanza metropolitana.

Art. 32.

I cittadini italiani di cui all'art. 1° possono acquistare a loro domanda la qualità di cittadini metropolitani a norma della legge 13 giugno 1912, n. 555, purchè si trovino nelle condizioni seguenti:

1° avere compiuto 21 anni di età;

2° essere monogamo o celibe;

3° non essere mai stato condannato per reato portante la perdita dei diritti politici;

4° avere cinque anni di comprovata residenza abituale in Italia o in Tripolitania.

Inoltre, devono trovarsi in una almeno delle seguenti condizioni speciali:

a) aver servito con fedeltà e con onore nel R. esercito o nella R. marina o in altro corpo militare dello Stato;

b) avere un titolo italiano di studi, almeno di compimento delle scuole elementari;

c) essere titolare di una funzione pubblica governativa o di una pensione per servizi pubblici;

d) essere stato investito di un mandato pubblico elettivo;

e) essere titolare di una decorazione o di una distinzione onorifica concessa dal Governo italiano;

f) essere nato da un cittadino italiano di cui all'art. 1° divenuto cittadino metropolitano quando il richiedente aveva già oltrepassato il ventunesimo anno di età.

Art. 33.

La moglie di un cittadino italiano di cui all'art. 1° divenuto cittadino italiano metropolitano posteriormente al suo matrimonio può domandare di seguire la condizione del marito.

Disposizioni generali.

Art. 34.

I cittadini di cui all'art. 1° che abbiano o trasferiscano all'estero la propria residenza non possono acquistare la qualità di cittadini o sudditi stranieri se non ne abbiano prima avuta autorizzazione con R. decreto.

Essi perdono tale qualità pel fatto di ritrovarsi nel territorio della Tripolitania, del Regno, o delle Colonie italiane.

Art. 35.

Con speciale ordinamento saranno sancite le norme di procedura per l'acquisto e la perdita della cittadinanza di cui all'art. 1° da parte di sudditi stranieri, salvo le convenzioni internazionali; nonchè le norme per l'acquisto e la perdita della cittadinanza di cui agli articoli 30 e seguenti da parte dei cittadini di cui all'articolo primo.

Art. 36.

Agli effetti della legge 13 giugno 1912, n. 555, il periodo di residenza nella Tripolitania è valevole purchè sia posteriore alla data del 5 novembre 1911.

Art. 37.

Agli ordinamenti per l'applicazione dei principi contenuti nelle precedenti disposizioni e ad ogni altro ordinamento di carattere generale per l'amministrazione della Tripolitania si provvederà con decreto Reale.

Art. 38.

Le leggi, i decreti e i regolamenti che dalla data del presente decreto sanciranno in Italia nuove norme riferentisi alla cittadinanza avranno vigore anche per i cittadini di cui all'art. 1° solo se espressamente estese e previa approvazione del Parlamento locale.

Art. 39.

In tutti gli atti ufficiali e nello svolgimento delle pratiche presso i pubblici uffici possono essere usate in Tripolitania tanto la lingua italiana che quella araba.

Le leggi che saranno promulgate dopo la firma del presente decreto, e che dovranno essere osservate anche dai cittadini di cui

all'art. 1° saranno pubblicate in lingua italiana ed in lingua araba.

Art. 40.

Con l'entrata in vigore del presente decreto rimane abrogato per la Tripolitania l'altro di data 6 aprile 1913, n. 315.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1919.

VITTORIO EMANUELE.

COLOSIMO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 926 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri segretari di Stato per il tesoro e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La riscossione dei canoni per l'uso dei ricoveri stabili e provvisori costruiti nei Comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915, per l'alloggio delle persone rimaste senza tetto, già prorogata con i decreti 26 luglio 1917, n. 1331 e 10 gennaio 1918, n. 47, è prorogata al 1° gennaio 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 933 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'assistenza militare e le pensioni di guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 6. « Compensi per lavori straordinari e cottimi » . . . . L. 50.000 —

In diminuzione:

Cap. n. 17. « Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, ecc. » . . . . L. 50.000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — GIRARDINI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 932 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'assistenza militare e le pensioni di guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra per l'esercizio finanziario 1918-919, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — GIRARDINI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

TABELLA di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento allo stato di previsione della spesa del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra per l'esercizio finanziario 1918-919.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 2. Assegni e indennità di missione al personale addetto ai Gabinetti . . . . 8.000 —

Cap. n. 14. Spese casuali . . . . 5.000 —

Cap. n. 21-*ter* (di nuova istituzione). Sussidi ad enti ed istituzioni aventi per iscopo l'assistenza e la tutela delle famiglie dei morti in guerra e degli ex-combattenti	50,000 —
Cap. n. 22. Spese d'impianto degli uffici e loro arredamento	100.000 —
	163.000 —

Diminuzione di stanziamento.

Cap. n. 17. Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, ecc.	313,000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: STRINGHER.
Il ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra: GIRARDINI.

Il numero 913 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduti i decreti Luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035, 11 novembre 1917, n. 1831, 14 aprile 1918, n. 566, 14 luglio 1918, n. 1100, 15 settembre 1918, numero 1144, 20 febbraio 1919, n. 318;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri del tesoro, delle finanze, dell'industria, commercio e lavoro e delle terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Istituti di credito agrario, gli Istituti ed enti di credito ordinario e cooperativo in genere, le Casse di risparmio ordinarie e i Monti di pietà, sono autorizzati, indipendentemente da qualunque disposizione di leggi, regolamenti e statuti, a concedere sovvenzioni agli agricoltori del Veneto, per gli scopi contemplati nell'art. 5 del presente decreto.

Art. 2.

Il fondo stanziato con i decreti Luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035, 11 novembre 1917, n. 1831, 14 aprile 1918, n. 566, 14 luglio 1918, n. 1100, 15 settembre 1918, n. 1144, 20 febbraio 1919, n. 318, è aumentato di venti milioni per anticipazioni da accordarsi agli Istituti indicati nell'articolo precedente. Con decreto del ministro di agricoltura sarà fissata la misura delle anticipazioni.

La somministrazione delle anticipazioni è affidata al Banco di Napoli.

Art. 3.

Le sovvenzioni di cui all'art. 1 saranno accordate dagli Istituti direttamente agli agricoltori, quando non si possa ricorrere all'opera di enti intermediari.

Art. 4.

Gli Istituti corrisponderanno gli interessi dell'uno per cento sulle somme avute in anticipazione a sensi dell'art. 2. Il tasso dell'interesse a carico degli agricoltori, per le sovvenzioni accordate, non potrà eccedere il tre per cento.

Art. 5.

Le sovvenzioni per la conduzione dei terreni, la ordinaria coltivazione di essi, la raccolta, la utilizzazione e trasformazione dei prodotti, godono del privilegio stabilito agli art. 9, 10, 11 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, avranno scadenza non superiore a due anni e dovranno essere rimborsate non oltre il 31 dicembre 1921.

Le sovvenzioni per acquisto di strumenti da lavoro, bestiame e macchine agricole godono del privilegio stabilito dall'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 961, avranno la scadenza non superiore a 10 anni e saranno rimborsate a rate annuali non oltre il 31 dicembre 1930.

Alle sovvenzioni tutte è applicabile la disposizione di cui all art. 10 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788

Art. 6.

Le sovvenzioni di cui agli articoli precedenti, e gli atti relativi, sono esenti da qualsiasi imposta e tassa di bollo e di registro.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — RICCIO — STRINGHER — MEDA — CIUFFELLI — FRADELETTO.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 914 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 17, lett. *c*), del Nostro decreto 28 novembre 1918, n. 1829, ed il Nostro decreto 23 agosto 1917, n. 1406;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno e coi ministri degli affari esteri, della grazia, giustizia e dei culti e delle colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dalla mezzanotte del 28 aprile 1919, è abrogato il divieto sancito nella lettera *c*) dell'art. 17 del Nostro decreto 28 novembre 1918, n. 1829, e di conseguenza sono aboliti la lista delle persone, Ditte e Società commerciali con cui è vietato il commercio, approvata col Nostro decreto 23 agosto 1917, n. 1406 (lista nera), ed i supplementi della medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — CIUFFELLI — SONNINO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 952 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti i decreti Luogotenenziali 21 febbraio 1918, n. 360, e 15 agosto 1918, n. 1247;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri dell'interno, della grazia e giustizia e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga al divieto di abbattimento degli alberi di olivo, recato dal decreto Luogotenenziale 21 febbraio 1918, n. 360, l'abbattimento istesso potrà essere concesso nei casi seguenti:

a) quando si tratti di olivi in età od in istato di deperimento tali, che non sia economicamente conveniente ricondurli a normale produzione;

b) quando si tratti di diradare piantagioni troppo fitte;

c) quando il numero degli olivi da abbattersi sia inferiore a 10 per ettaro, qualunque sia lo stato di essi.

Art. 2.

L'autorizzazione all'abbattimento dovrà, in ogni caso, essere chiesta al prefetto della Provincia in cui è sito l'oliveto.

Il prefetto emette decreto di autorizzazione, o di diniego, sopra relazione motivata dal direttore della cattedra ambulante di agricoltura della circoscrizione, od, in mancanza, del sotto ispettore del forestale idistretto.

Contro il decreto del prefetto è ammesso ricorso, entro il termine unico perentorio di un mese, al ministro di agricoltura, la cui decisione è inappellabile.

Art. 3.

Il decreto prefettizio di autorizzazione all'abbattimento degli olivi potrà porre vincoli di adempimento di particolari obblighi, come quelli inerenti a reimpianti, parziali o totali, di oliveto, alla ricostruzione delle terrazze e dei muretti di sostegno e di quanto altro occorra per assicurare la stabilità del terreno e il regime delle acque.

A garanzia della esecuzione di tali obblighi, nei modi e nei tempi fissati, il decreto istesso potrà prescrivere il versamento nella cassa della prefettura di una congrua somma in denaro.

In caso di inadempimento, tale somma potrà essere impiegata, con lavori fatti eseguire d'ufficio, sotto la vigilanza della cattedra ambulante di agricoltura, o, in mancanza, dell'ispezione forestale, nelle opere necessarie ad assicurare la stabilità del terreno ed il regime delle acque.

Art. 4.

Chiunque eseguisca abbattimenti senza l'autorizzazione del prefetto, è punito come all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 21 febbraio 1918, n. 360.

Contro il decreto di condanna è ammesso ricorso al ministro per l'agricoltura, come all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 15 agosto 1918, n. 1247.

Art. 5.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e fino a tutto l'anno agrario successivo a quello in cui verrà pubblicata la pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — RICCIO — FACTA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 951 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'assistenza militare e le pensioni di guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra per l'esercizio finanziario 1918-919, sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

Cap. n. 15. Pensioni privilegiate di guerra ai militari del R. esercito, ecc.	2,250,000 —
Cap. n. 16. Pensioni privilegiate di guerra ai militari della R. marina, ecc.	520,000 —
Cap. n. 18. Soccorsi e sussidi a favore delle famiglie bisognose dei militari alle armi, ecc.	30,000,000 —
Totale	32,770,000 —

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — GIRARDINI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

IL MINISTRO

PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Visti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49 e 22 gennaio 1918, n. 700;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la costituzione di un ente autonomo denominato « Federazione enti consumo latticini », con sede in Genova.

La Federazione avrà la durata di un anno, con facoltà di proroga, quando sia votata dall'assemblea e approvata dal Ministero.

Art. 2.

La Federazione ha lo scopo di acquistare nel Regno e all'estero latticini e surrogati, e di provvedere, secondo i criteri che saranno stabiliti dal Ministero per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, alla loro distribuzione, in modo da esercitare un'azione moderatrice sui prezzi nell'interesse del consumo.

Art. 3.

Sono specialmente riservati alla Federazione l'acquisto e la distribuzione di tutti i latticini e surrogati importati o da importarsi dall'estero da privati o da enti, ai quali il permesso di importazione sia stato o sia rilasciato con la concessione di un corrispettivo di esportazione di prodotti nazionali ceduti dal Ministero degli approvvigionamenti e consumi alimentari.

Art. 4.

I privati o gli enti, che abbiano ottenuto od ottengano permessi per la importazione di latticini e surrogati nelle condizioni previste dall'articolo precedente, hanno l'obbligo di cedere le derrate importate alla Federazione entro i limiti massimi di prezzo che saranno stabiliti dal Ministero degli approvvigionamenti e consumi alimentari, salva sempre la facoltà dello stesso Ministero di requisire la merce.

Art. 5.

I privati o gli enti che abbiano ottenuto od ottengano permessi per l'importazione di latticini e surrogati senza la concessione del corrispettivo di esportazione di prodotti nazionali di cui all'art. 3, hanno l'obbligo di offrire alla Federazione, prima che ad ogni altro, le derrate importate o da importarsi, e non potranno altrimenti disporne se non in caso di rifiuto all'acquisto da parte della Federazione stessa.

Art. 6.

La Federazione provvederà anche alla distribuzione di tutti i latticini e surrogati di produzione nazionale o d'importazione estera requisiti e da requisirsi, che saranno messi a sua disposizione dal Ministero per gli approvvigionamenti e consumi alimentari.

Art. 7.

Il Ministero per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, limitatamente agli acquisti di cui nell'art. 3, fisserà i prezzi massimi entro i quali la Federazione dovrà fare gli acquisti. Il Ministero stesso fisserà poi per tutte le quantità comunque acquistate dalla Federazione i prezzi massimi di cessione da parte della Federazione stessa, agli enti incaricati della distribuzione, nonchè i prezzi a cui questi ultimi dovranno cedere la merce ai consumatori.

Art. 8.

Limitatamente alle quantità acquistate nelle condizioni previste dall'art. 3, il Ministero per gli approvvigionamenti e consumi alimentari rimborserà alla Federazione:

a) le eventuali differenze in perdita tra i prezzi di acquisto effettivo della merce ed i prezzi di cessione da parte della Federazione, sempre quando tali perdite si verifichino in rapporto all'intero quantitativo indicato nell'ultima parte del presente articolo;

b) una quota fissa, stabilita dal Ministero, per i rischi e le spese inerenti all'opera svolta dalla Federazione.

Tale rimborso avrà luogo fino alla concorrenza di 40,000 q.li di merce importata, salvo ulteriori determinazioni.

Art. 9.

Possono far parte della Federazione gli enti sotto indicati, quando siano regolarmente costituiti:

a) Consorzi provinciali di approvvigionamento;

b) enti autonomi provinciali di consumo;

c) enti autonomi di consumo dei capoluoghi di Provincia.

Per ogni Provincia non sarà ammesso che un solo ente.

Le domande di ammissione alla Federazione dovranno essere presentate al Ministero dei consumi, che provvederà su di esse definitivamente.

Art. 10.

Il capitale della Federazione sarà costituito da quote nominative e indivisibili, da versarsi secondo le norme e i termini che saranno stabiliti nello statuto-regolamento prescritto nell'art. 13 del presente decreto.

Art. 11.

La Federazione sarà amministrata da un Consiglio di amministrazione di tre membri, da nominarsi annualmente dall'assemblea.

Saranno anche nominati annualmente tre sindaci, dei quali uno dal Ministero per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, e due dall'assemblea.

Art. 12.

La Federazione è soggetta alla vigilanza del Ministero degli approvvigionamenti e consumi alimentari.

Tale vigilanza sarà esercitata a mezzo di quello dei sindaci che sarà nominato dal Ministero a norma dell'articolo precedente.

Il Ministero stesso potrà inoltre ordinare tutte quelle ispezioni ed accertamenti che riterrà opportuni, ed in caso di gravi irregolarità, promuovere la liquidazione della Federazione.

Art. 13.

Le norme per il funzionamento della Federazione saranno stabilite in uno statuto-regolamento da approvarsi dal Ministero.

Art. 14.

Le infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente decreto saranno punite a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 18 aprile 1918, n. 497, qualora non costituiscano reati puniti con sanzioni più gravi.

Art. 15.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 17 giugno 1919.

Pel ministro: NUNZIANTE.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 18 giugno 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	85 00	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93. 16	—

Corso medio dei cambi.

Francia 124,95 — Svizzera 150,28 — Londra 37,06 — New York 8,01 — Oro 146,93.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 45).

2ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 %	315044	10 50	*Casalis* Clara di Giovanni Battista moglie di Grualio Giuseppe, domiciliata a Carmagnola (Torino).	*Casale* Clara di Giovanni Battista, ecc. come contro.
»	656895	35 —	Vannucci *Felice* di Girolamo minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Palermo.	Vannucci *Carlo Felice* di Girolamo, ecc. come contro.
»	289239	77 —	Pedotti *Alfredo* di Giovanni minore sotto la patria potestà del padre domiciliato a Gallarate (Milano).	Pedotti *Angelo Davide detto Alfredo* di Giovanni, minore ecc. come contro.
5 %	092752	2025 —	Pompei Maria fu *Andrea* moglie di Trabalzo Giuseppe di *Feliciano*, domiciliato in Foligno (Perugia).	Pompei Maria fu *Giovanni* moglie di Trabalzo Giuseppe di *Settimio*, domiciliata a Foligno (Perugia).
3,50 %	705059	122 50	Rolando Maria di Emanuele, *nubile*, domiciliata a Savona (Genova).	Rolando Maria di Emanuele, *minorenne, sotto la patria potestà del padre*, domiciliata a Savona (Genova).
» » »	175988 351026 363572	45 50 35 — 21 —	*Manciameli, Mangiameli, Mangiameli* Lucia fu Giuseppe, nubile domiciliata a Corleone (Palermo).	*Mangiamele* Lucia fu Giuseppe, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 maggio 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 47).

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0	553888	80 50	*Matteucci* Vincenzo fu Alfonso, minore, sotto la patria potestà della madre Terrinoli Luisa, domic. in Napoli	*Mattiucci* Vincenzo fu Alfonso, minore, ecc., come come contro
5 0[0	44454	2000 —	*Cicogni* Fulvio fu Florindo, domic. a Genova	*Cignoni* Fulvio fu Florindo, domic. a Genova
3,50 0[0	294849	338 —	Giordanino *Maria* fu Giacomo Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Berardo Maddalena fu Giuseppe, vedova Giordanino, dom. a Venaria Reale (Torino)	Giordanino *Maddalena*, ecc., come contro
5 0[0	49578	225 —	Di Giorgio Caterina fu Domenico, ved. di Gagliani *Giuseppe*, domic. in Chiusa Sclafani (Palermo)	Di Giorgio Caterina fu Domenico, ved. di Gagliani *Ferdinando*, domic. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 giugno 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione). (El. n. 42).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 406 — Data delle ricevuta: 13 marzo 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione della ricevuta: Caprioli Francesco fu Giuseppe (pos. n. 662140) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 3 — Ammontare della rendita L. 171,50 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 giugno 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (1ª pubblicazione). (El. n. 43).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 520 — Data della ricevuta: 17 giugno 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia, filiale di Belluno — Intestazione della ricevuta: Pasquini Giovanni di Alessandro (pos. n. 613530 — Titoli del debito pubblico al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 7 — Capitale cons. 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1917.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3360 — Data della ricevuta: 24 aprile 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia, sede di Napoli — Intestazione della ricevuta: Di Monda Francescantonio fu Carlo, quale presidente della Congregazione di carità di Brusciano (pos. n. 671883) — Titoli del debito pubblico nominativi n. 2 — Ammontare della rendita L. 80 — Capitale cons. 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1918.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 14 giugno 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 12 gennaio 1918.

Vedove.

Raso Giuseppe di Giuseppe, soldato, L. 630 — Montani Lorenzo di Giuseppe, caporale maggiore, L. 840 — Rotolo Vito di Lorenzo, soldato, L. 630 — Bucchella Maria di Pisanò Giuseppe, id., L. 630.

Citelli Pasqualina di Rossi Paolo, soldato L. 680 — Rizzotti Antonio di Giovanni, id., L. 630 — Miranda Michelangelo di Enrico e Agatino, soldato e caporale, L. 840 — Corti Ausperta di Sirtori Samuele, soldato, L. 680 — Comargo Mariantonia di Chionco Raimondo, id., L. 630 — Baglioni Leopoldo di Luigi, id., L. 630 — Zaccagnini Angelo di Luigi, id., L. 630 — D'Allenis Carmelo di Giovanni, id., L. 630 — Maranzana Paola di Scarrone Leone, id., L. 630 — Alibani Giovanna di Ariani Giuseppe, id., L. 630 — Grazzoli Pietro di Angelo, id., L. 630 — Cum Giacomo di Luigi, caporal maggiore, L. 840.

Tonnini Filippo di Giacomo, soldato, L. 630 — Crispino Lucia di Caro Gaetano, id., L. 630 — Milanesi Maria di Grazioli Ippolito, L. 630 — Ostieri Antonio di Raffaele, soldato, L. 630 — Antonelli Francesco di Giovanni, id., L. 630 — Danieli Antonio di Luigi, id., L. 630 — Ulgheri Martina di Correddu Maurizio, id., L. 630 — Baldi Gaetano di Alessandro, caporal maggiore, L. 840 — Bologna Maria di Stangalini Giovanni, soldato, L. 630 — Taranto Pasquale di Cesa, id., L. 630 — Brandani Domenico di Angiolo, caporal maggiore, L. 840 — Di Stolfo Nunzia di Cattaneo Matteo, soldato, L. 630 — Rivorra Angelo di Francesco, tenente, 1500 — Borsari Maria di Sacenti Giovanni, sottotenente, L. 1500 — Traversi Francesco di Alberto, soldato, L. 630 — Bonaccini Antonio di Regino, id., L. 630.

Crosa Giuseppe di Alfredo e Corradino, soldato, L. 630 — Dessì Salvatore di Giuseppe, id., L. 630 — Codre Osvaldo di Arturo, id., L. 630 — Azzano Pietro di Natale, id., L. 630 — Ramelli Giuseppe di Antonio, id., L. 630 — Provvidone Giuseppe di Giuseppe, id., L. 630 — Guadagni Francesco di Umberto, id., L. 630 — Delfanti Abramo di Oreste, id., L. 630 — Toniato Giuseppe di Romano, id., L. 630 — Arfanotti Giuseppe di Aristide, id., L. 630.

Cugoli Luigi di Bortolo, soldato, L. 630 — Vaccaro Bartolomeo di Angelo e Giuseppe, guardia di finanza e soldato, L. 840 — Barbini Domenico di Luigi, soldato, L. 630 — Pallardi Francesco di Domenico, id., L. 630 — Mancuso Francesco di Francesco, id., L. 630 — Comune Ambrogio di Francesco e Gaudenzio, soldati, L. 630 — Bottan Angela di Fiorentini Antonio, soldato, L. 630 — Farroni Paolo di Giuseppe, id., L. 630 — Marcionno Carlo di Merio, id., L. 630 — Cazzato Ippazio di Giovanni, id., L. 636 — Ruscelli Angelo di Pasquale, id., L. 630 — Terziari Luigi di Serafino, id., L. 630 — Degli Esposti Giuseppe di Giovanni, id., L. 630 — Lo Monaco Salvatore di Giovanni, id., L. 630 — Ferrazzoli Liberata di Spagnoli Angelo, id., L. 630 — Baldassarre Michele di Gaetano, id., L. 630 — Guasti Maria di Bacchini Giuseppe, id., L. 630 — Deantoni Angela di Campanini Giovanni, id., L. 630 — Castagno Luigi di Benedetto, id., L. 630.

Guzzardo Giuseppe di Vicasi, soldato, L. 630 — Lombardi Giosuè di Salvatore, id., L. 630 — Bagnoli Serafino di Enrico, sergente, L. 1120 — Di Gioia Maria di Speranza Giovanni, carabiniere, L. 840 — Carra Maria di Carra Icilio, capitano, L. 673 — Denari Angelo di Angelo, soldato, L. 630 — Matteelli Giovacchino di Gino, id., L. 630 — D'Agnanno Angelantonio di Antonio, caporale, L. 840 — De Lucia Luigi di Vincenzo, soldato, L. 630 — Guida Rosa di De Lucia Vincenzo, id., L. 630 — Lombardi Amilcare di Nardo, id., L. 630 — Mambelli Giovanni di Attilio, id., L. 630 — Di Ubaldo Gennaro di Marinuccio, id., L. 680 — Carena Antonio di Giacomo, id., L. 315.

Barbero Albino di Angelo, soldato, L. 630 — Pivatto Antonio di Antonio, id., L. 210 — Tacchi Giuseppe di Romeo, caporale, L. 840 — Vannini Domenico di Edoardo, soldato, L. 630 — Salito Vita di Milio Salvatore, id., L. 630 — Monchiero Stefano di Bartolomeo, id., L. 630 — Provinciali Salvatore di Lorenzo, id., L. 630 — Fabbri Maria di Berni Angiolo, id., L. 630 — Gamberoni Francesco di Giulio, id., L. 630 — Mazzola Pietro di Angelo, id., L. 630 — Bardon Carlo di Angelo, caporal maggiore, L. 840 — D'Annolfo Luca di Angelo, soldato, L. 630 — Fazzini Maria di Carbonai Guido, caporale, L. 840 — Meregalli Modesta di Bonalumi Natale, soldato, L. 630 — Cuccuri Giacomina di Puzzi Carlo, id., L. 630.

Fauci Pellegrino di Ferdinando, caporale, L. 840 — Zinoni Brigida di Tocchi Giuseppe, sergente, L. 560 — Consigli Pasquale di Amedeo, soldato, L. 630 — Urbani Maria di Savoldi Giuseppe, id., L. 650 — Pacchetti Francesco di Andrea, id., L. 630 — Gionchetti Domenico di Luigi, caporale, L. 840 — Anconelli Primo di Eugenio, soldato, L. 630 — Olivieri G. Battista, di Luigi, id., L. 630 — Rustigliano Angelo di Gerardo, caporale, L. 840 — Meoni Silvio di Alfredo, soldato, L. 630 — Fabbiano Mario di Angelo, id., L. 630 — Mozzi Giovanni di Augusto, id., L. 630 — Vallana Benedetto di Ernesto, id., L. 630.

Di Leo Anna di Gianneo Michele, soldato, L. 630 — Iunghi Pietro di Bruno, id., L. 630 — Bonora Angela di Galbarini Carlo, id., L. 630 — Brumélli Ernesto di Nello, id., L. 630 — Esposito Paolo di Giovanni, id., L. 630 — Guidi Narcisa di Ricchi Guido, L. 630 — Marsi Teresa di Montagna Angelo, id., L. 630 — Baj Ercole di Augusto, id., L. 630 — Bertocchi Adelaide di Sacenti Luigi, id., L. 630 — Boneschi Valentino di Siro, id., L. 630 — Giudici Giovanni di Isacco, caporale, L. 840 — Salvatore Pasquale di Venanzio, caporal maggiore, L. 840 — Genini Domenico di Matteo, id., L. 840 — Recalcati Antonia di Ghezzi Celeste, id., L. 840 — Vadale Natale di Antonino, soldato, L. 630 — Bruzzese Giuseppe di Vincenzo, id., L. 630.

PARTE NON UFFICIALE

Per la questione di Fiume

L'Agenzia Stefani comunica:

WASHINGTON, 18. — Il senatore Ball ha presentato una mozione da discutersi al Congresso americano in cui si dichiara che tanto nel Senato quanto nella Camera i rappresentanti debbono domandare che sia fatta giustizia per la questione di Fiume.

Il senatore Ball afferma chè l'Italia ha diritto ad ottenere completa soddisfazione delle sue legittime aspirazioni ed aggiunge che la mozione offre ai senatori l'occasione di leggere e di studiare la vera storia d'Italia e che l'espressione sincera del Congresso, in merito alla mozione stessa, darà ai delegati americani alla Conferenza della pace la chiara idea del sentimento americano.

L'occupazione dei territori renani

L'Agenzia Stefani comunica:

PARIGI, 17. — Un comunicato ufficiale dà il testo dell'accordo fra gli Stati Uniti, la Francia, l'Inghilterra e il Belgio da una parte e la Germania dall'altra, circa l'occupazione militare dei territori renani.

L'articolo primo stipula che le forze armate delle potenze alleate continueranno l'occupazione dei territori tedeschi quale fu definita dalla convenzione di armistizio dell'11 novembre 1918 e dalla convenzione addizionale del 16 gennaio 1919. Nessuna truppa tedesca sarà ammessa in tali territori occupati anche di passaggio; ma le forze di polizia di cui le potenze alleate determineranno il numero, potranno esservi mantenute per assicurare l'ordine.

L'articolo secondo dice che un organismo civile chiamato « Alta Commissione interalleata dei territori renani » costituirà la suprema rappresentanza delle potenze alleate nei territori occupati e comprenderà quattro membri che rappresenteranno il Belgio, la Francia, l'Inghilterra e gli Stati Uniti.

L'articolo terzo dice che l'Alta Commissione avrà il potere di elaborare le ordinanze nei limiti necessari per assicurare il mantenimento e la sicurezza delle forze militari alleate. Tali ordinanze avranno forza di legge.

I membri dell'Alta Commissione godranno dei privilegi e delle immunità diplomatiche. I tribunali tedeschi continueranno ad esercitare la loro giurisdizione civile e criminale, salvo le seguenti eccezioni:

1. Le forze armate delle potenze alleate e le persone da esse impiegate dovranno essere giudicate esclusivamente dai tribunali militari delle truppe stesse.

2. Ogni persona o proprietà delle forze armate alleate dipenderà dalla giurisdizione militare delle truppe stesse.

L'articolo quarto precisa questa disposizione.

L'articolo quinto dice che l'Amministrazione civile dei territori occupati rimarrà nelle mani delle autorità tedesche e sotto l'autorità del Governo centrale tedesco con la riserva che le autorità tedesche dovranno conformarsi, sotto pena di revoca, a tutte le ordinanze emananti dall'Alta Commissione.

L'articolo sesto dice che gli eserciti alleati di occupazione eserciteranno il diritto di requisizione in natura ed in servizi. Il Governo tedesco continuerà a sopportare le spese per il mantenimento degli eserciti di occupazione e provvederà pure alle spese risultanti dal funzionamento e dagli alloggi dell'Alta Commissione.

Gli articoli settimo ed ottavo stipulano che le truppe alleate continueranno ad occupare senza ostacoli i locali che occupano attualmente e che il Governo tedesco si impegna a mantenere in buono stato. Se tali locali fossero trovati insufficienti, le truppe alleate potrebbero requisire altri locali. I funzionari civili e gli ufficiali potranno essere alloggiati in abitazioni private.

L'articolo nono stabilisce che le truppe alleate e l'Alta Commissione non pagheranno alcuna imposta tedesca e riceveranno in franchigia tutte le derrate, i rifornimenti, gli approvvigionamenti, le armi e gli equipaggiamenti.

L'articolo decimo dispone che il personale delle ferrovie, dei tram, dei fiumi, dei canali e delle strade dovrà obbedire agli ordini dati dal comandante in capo delle truppe alleate per scopi militari e tutti i trasporti di truppe alleate saranno gratuitamente eseguiti.

L'articolo undecimo e dodicesimo stipulano che il personale delle poste, dei telegrafi e dei telefoni sarà sotto la sorveglianza dell'Alta Commissione, la quale avrà il diritto di priorità su tutte le linee telegrafiche e telefoniche.

L'articolo tredicesimo ed ultimo dice che l'Alta Commissione avrà il potere, tutte le volte che lo riterrà necessario, di proclamare lo stato d'assedio in una parte qualsiasi o nella totalità del territorio occupato.

In caso d'urgenza, quando l'ordine pubblico fosse turbato o minacciato in un distretto, le autorità militari locali potranno prendere tutte le misure temporanee per ristabilire l'ordine ed in questo caso le autorità militari renderanno conto di tali fatti all'Alta Commissione.

La partenza dei delegati tedeschi da Versailles

L'Agenzia Stefani comunica:

PARIGI, 18. — La partenza da Versailles dei delegati tedeschi ed il loro passaggio per Noisy-le-Roi hanno dato luogo ad alcune manifestazioni durante le quali sono state emesse grida ostili e sono state lanciate pietre contro le vetture che trasportavano i plenipotenziari tedeschi e le persone che li accompagnavano.

In seguito a tali incidenti il segretario generale della Conferenza ha ricevuto dal colonnello Henry, comandante il gruppo di collegamento presso la Delegazione tedesca, il seguente rapporto:

« Versailles, 16 giugno. — Al suo ritorno dalla stazione di Noisy-le-Roi, dove aveva accompagnato il conte Brockdorff-Rantzau, von Lersner è venuto a dirmi:

« Il conte Brockdorff-Rantzau mi prega di elevare protesta contro gli incidenti di questa sera, grida e colpi di pietra alla partenza della Delegazione tedesca. Faccio tale protesta, ma so bene che voi e il vostro Governo siete estranei a tali incidenti. Soltanto sono dolente che la signora Dornbach sia stata ferita da una pietra e che Melchior abbia ricevuto un colpo di sasso pur senza gravi conseguenze ».

Ho risposto a von Lersner che prendevo atto del suo passo e che lo avrei fatto conoscere al segretariato della Conferenza per la pace.

Henry.

Il presidente della Conferenza ha testè inviato al presidente della Delegazione tedesca la seguente lettera:

Parigi, 17 giugno.

Signor presidente,

Ho appreso che ieri sera, al momento della partenza della Delegazione tedesca da Versailles, si sono formati degli assembramenti presso la porta della vostra dimora e che ne sono risultati incidenti tumultuosi. Mi affretto ad esprimervi tutto il rammarico per

questi atti riprovevoli, così pienamente contrari alla legge dell'ospitalità.

Le manifestazioni furono possibili soltanto per l'assenza di un certo numero di funzionari di polizia che erano stati inviati per motivi di ordine pubblico nelle vicinanze di Versailles.

Il prefetto della Seine Oise si recherà a presentare le scuse a von Heniel e sarà rimosso dalle sue funzioni, come pure il commissario di polizia per non aver preso le misure di ordine che erano state raccomandate.

Vogliate gradire, signor presidente, l'assicurazione della mia alta considerazione.

Clémenceau ».

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

LONDRA, 18. — L'*Agenzia Reuter* annuncia: In questi ultimi giorni sono stati fatti preparativi a bordo del gigantesco dirigibile *R. 34* per metterlo in grado di prender parte ad operazioni militari. Il dirigibile ha ora lasciato Firth of Forth con equipaggiamento completo di bombe e di mitragliatrici. Esso si reca ad effettuare un volo sulla costa tedesca per dimostrarvi lo stato di preparazione della Gran Bretagna alla ripresa delle ostilità.

Si ritiene che il dirigibile *R. 34* risalirà il Baltico ad una certa distanza dalla costa. Il suo viaggio durerà circa due giorni.

La flotta britannica è pronta ad entrare in azione nel caso in cui i tedeschi non firmassero il trattato di pace.

Tutti i permessi sono stati aboliti. La flotta è stata completamente approvvigionata, cosicchè le navi sono pronte a prendere il mare al primo segnale.

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

BASILEA, 17. — Si ha da Vienna: Un dispaccio da Saint Germain dice: Il cancelliere Renner ha consegnato, a nome della Delegazione della pace dell'Austria tedesca, una nota, con la quale sottopone agli alleati un memoriale redatto dai delegati dei paesi sudeti e tedeschi.

Il memoriale espone l'ingiustizia che minaccia di colpire 4.500.000 austriaci tedeschi in seguito alle condizioni di pace proposte. La proposta fatta di internazionalizzare il bacino minerario della Slesia austriaca, bacino della maggiore importanza per l'Austria tedesca, merita di essere più ponderatamente esaminata, a causa del disordine che regna nel paese.

La nota espone poscia come nelle condizioni di pace si compia una grande ingiustizia verso il popolo tedesco dei paesi sudeti e verso i tedeschi dell'Austria a vantaggio dei ceki, esamina i principî di pace, in contraddizione coi principî proclamati dagli alleati, constata che il Governo ceko, disconoscendo il diritto di libertà di autodecisione, ha portato la guerra nei paesi che occupa in territorio tedesco, sotto il pretesto dell'armistizio, e rileva come, in disprezzo del diritto delle genti, sia stata compiuta tutta una serie di abusi contro le popolazioni e i funzionari.

La nota continua dicendo che la Conferenza della pace ha il compito di soddisfare nei territori dell'antica Monarchia, le pretese nazionali perfettamente definite e senza introdurre o conservare elementi di discordia, che sarebbero atti a turbare la pace. Il memoriale proclama infine solennemente che il progetto di trattato è in assoluta opposizione con la volontà sovrana dei tedeschi sudeti e sarà considerato da essi come la più grave ingiustizia.

Il memoriale propone infine di far decidere l'attribuzione di tali territori per mezzo di una consultazione popolare.

BASILEA, 17. — Si ha da Vienna: Un dispaccio da Saint Germain dice:

Immediatamente dopo aver consegnato la nota relativa ai paesi sudeti, il cancelliere Renner ha trasmesso alla Conferenza della pace due nuove note che trattano della questione territoriale nel suo insieme e della situazione giuridica internazionale dell'Austria tedesca.

BASILEA, 18. — Si ha da Berlino:

La *Vossische Zeitung* dice che la Delegazione tedesca, di ritorno da Versailles, ha completato una relazione, che ha consegnato al governo dell'impero.

Nel pomeriggio di oggi il Gabinetto prenderà posizione nei riguardi di tale relazione.

Un rapporto speciale dei periti economici, che accompagnarono la delegazione, conclude, fra l'altro, che la Germania non può firmare il trattato nella forma attuale.

BASILEA, 18. — Si ha da Berlino:

Secondo alcuni giornali, nei circoli del governo si spera che il termine per la consegna della risposta, che scade lunedì prossimo, alle ore 19, possa essere prolungato.

PARIGI, 18. — Oggi il Consiglio dei Quattro non si è riunito e non si riunirà neppure domani poichè Wilson si trova nel Belgio e Lloyd George nei territori del fronte.

Quest'ultimo ha lasciato infatti Parigi stamane in automobile con un seguito assai numeroso di membri della delegazione britannica e si è recato a Verdun e sui vicini campi di battaglia.

Lloyd George sarà di ritorno domani sera.

Il Consiglio dei cinque ministri degli affari esteri si è occupato nel pomeriggio del conflitto fra la Polonia e l'Ucraina esaminando i mezzi per ottenere la cessazione delle ostilità.

Le note della delegazione austriaca sono state trasmesse alle Commissioni competenti, le quali le esamineranno.

Tewfik pascià, comandante dello stato maggiore ottomano, Houry bey e Chefki bey sono arrivati stamane provenienti da Marsiglia e sono stati condotti in automobile al castello di Séclin, ove risiede la delegazione ottomana.

CRONACA ITALIANA

Commemorazione militare. — Ricorrendo ieri l'83° anniversario della fondazione del corpo dei bersaglieri, ebbe luogo alla caserma che si intitola dall'illustre suo fondatore, una serie di festeggiamenti riuscitissimi. Vi intervenne, accolto da applausi, mentre nel gran piazzale i soldati presentavano le armi e le fanfare squillavano le caratteristiche marce del glorioso corpo, S. E. Battaglieri, sottosegretario di Stato per il Ministero della guerra.

Fra la più viva attenzione, e spesso interrotto da applausi, Sua Eccellenza pronunziò un discorso di circostanza, rievocando le gloriose pagine del corpo.

Cessati gli applausi e le grida di « Savoia! Urrah! » che accolsero la chiusa felice del discorso, pronunziò brevi parole il capitano Piero Montagnini, prode mutilato, decorato dalla medaglia d'oro al valore, commovendo l'uditorio, che l'acclamò freneticamente.

Dal poeta romanesco Trilussa vennero quindi declamati versi, applauditissimi; e, poscia, eseguite dai soldati numerose esercitazioni ginnastiche, gare di scherma e di lotta.

Il pubblico fu quindi ammesso a visitare il museo della caserma, ricco di svariati cimeli.

Con gentile pensiero, gli ufficiali del reggimento offrirono fiori alle numerose signore intervenute alla festa geniale.

" Raid „ aviatorio Gioia del Colle-Costantinopoli. — Il maggiore Mercanti, che fino a poco tempo fa è stato il comandante del gruppo sperimentale comunicazioni aeree di Centocelle, ha compiuto ier l'altro un magnifico *raid* aviatorio, partendo da Gioia del Colle e giungendo a Costantinopoli con un volo ininter-

rotto, durato 6 ore. A breve distanza lo ha seguito la squadra del Levante, quasi al completo e senza nessun incidente.

Questo nuovo cimento, così brillantemente superato dagli intrepidi nostri aviatori, costituisce una nuova bellissima affermazione dell'aeronautica italiana e in pari tempo una splendida promessa per l'avvenire riservato alle comunicazioni aeree internazionali.

TELEGRAMMI " STEFANI „

PARIGI, 17. — *Camera.* — Continua la discussione delle interpellanze sulla politica verso la Russia.

Abrami, sottosegretario di Stato per la guerra, dice che un rapporto del generale Humbert segnala qualche manchevolezza, ma nessun fatto grave. Abrami termina rendendo omaggio alla Grecia, che unì i suoi destini a quelli della Francia.

Il ministro per gli affari esteri, Pichon, a nome del Governo si associa a tale omaggio e dichiara che un piccolissimo numero di soldati francesi si trova attualmente in Russia.

Pichon attribuisce alla propaganda dei bolscevichi gli incidenti di Odessa e di Sebastopoli e dimostra che è interesse di tutte le nazioni veder sparire il bolscevismo che è una forma di contagio pericoloso. Perciò bisogna fare appello agli elementi d'ordine della Russia. Questa è la politica degli alleati, quale fu definita in occasione del riconoscimento del governo dell'ammiraglio Koltchak; vogliamo una Russia forte e potente.

Pichon dice di esser convinto che il bolscevismo è perduto. Ovunque i bolscevichi indietreggiano, la disorganizzazione interna aumenta e dappertutto regna il regime del terrore.

Pichon fa l'elogio di Koltchak, la sola ambizione del quale, egli dice, è di liberare il suo paese dal bolscevismo. L'oratore afferma che le democrazie alleate non hanno che scopi democratici e protesta contro la pretesa spartizione della Russia in zone d'influenza fra la Francia e l'Inghilterra. Dichiara che la maggioranza del popolo russo è contro il bolscevismo e dimostra l'intenzione della Germania di colonizzare la Russia smembrata.

Il ministro termina dicendo che la Camera sceglierà fra la politica democratica interalleata e la politica dei socialisti, che vogliono abdicare e capitolare davanti il bolscevismo, nel quale vedono a rivoluzione sociale mondiale. (Applausi da tutti i banchi, eccettuati i socialisti).

Dopo il discorso di Pichon, il quale ha terminato spiegando la politica dell'ammiraglio Kolciak, hanno parlato Bracke e Galli. La Camera ha poi respinto con 365 voti contro 140 un ordine del giorno Cachin, in cui si domandava il ritiro delle truppe al di qua della frontiera russa ed ha approvato con 349 voti contro 137 un ordine del giorno di fiducia nel Governo presentato da Maunoury.

LONDRA, 17. — Una informazione dell'*Agenzia Reuter* dice che, secondo telegrammi ufficiali giunti dal Giappone, il Parlamento cinese ha rifiutato di accettare le dimissioni del presidente del Consiglio dei ministri della Cina.

BASILEA, 17. — Si ha da Weimar:

Il Consiglio dei ministri si è riunito stamane ed ha discusso circa le notizie pervenute da Versailles.

I ministri della Germania del sud sono arrivati ieri e i ministri prussiani sono attesi per oggi.

Tutti discuteranno nei prossimi giorni col Governo dell' Impero circa le condizioni di pace.

Si ha da Bamberga:

Dopo avere conferito con le autorità dell' Impero, il presidente del Consiglio Hoffmann ritornerà a Bamberga, ove la frazione della Dieta che si trova attualmente riunita, si occuperà della risposta da dare all'Intesa e stabilirà la propria attitudine.

BASILEA, 18. — Si ha da Berlino:

I giornali della sera dicono che nei territori occupati sono stati affissi dei manifesti, i quali annunciano che in caso di rifiuto a firmare e di ulteriore occupazione di parti dei territori tedeschi, tutti gli uomini dai 17 ai 45 anni atti al servizio militare saranno internati.

La *Deutsche Allgemeine Zeitung* dice che un progetto di legge è stato sottoposto all'Assemblea nazionale per rafforzare i provvedimenti atti ad impedire che capitali emigrino all'estero, per sottrarsi al pagamento delle imposte.

Il progetto autorizza il ministro delle finanze a concludere coi Governi stranieri degli accordi, che assicurino l'aiuto giuridico reciproco, per accertare la consistenza dei beni che si trovano all'estero, appartenenti a persone residenti nell'interno del paese.

Si ha da Innsbruck: I giornali dicono che alla Dieta del paese giungono proteste da tutti i Comuni tedeschi della regione Ladina e del Tirolo meridionale tedesco, i quali dichiarano che giammai potranno aderire all'annessione del Tirolo meridionale tedesco all'Italia.

I comuni del Tirolo settentrionale si uniscono alla protesta, dichiarando di voler impedire con ogni mezzo lo smembramento del Tirolo tedesco.

Si ha da Weimar: La Commissione degli anziani dell'Assemblea nazionale ha proposto, con riserva della decisione definitiva, di iniziare il 23 giugno la discussione in seconda lettura del progetto della Costituzione.

Nel pomeriggio di ieri, si è riunita la Commissione per la pace dell'Assemblea nazionale, sotto la presidenza di Fehrenbach. La sala era gremita.

Il presidente del Consiglio, Scheidemann, ha comunicato un riassunto generale della risposta degli alleati, dichiarando che è imminente una decisione foriera di conseguenze, ed ha esposto gli insulti di cui fu oggetto a Versailles la delegazione tedesca. Scheidemann a questo proposito ha deplorato la mancanza di una sufficiente protezione, ed ha detto che è stata immediatamente inviata una protesta. Il Governo, ha soggiunto, riserva la sua attitudine fino all'arrivo della relazione ufficiale.

Parlando poscia della lettera di accompagnamento della risposta degli alleati, l'oratore dichiara che non è ancora possibile un giudizio ben definito e che è pericoloso esprimere prematuramente un'opinione.

Il popolo tedesco, l'Assemblea nazionale ed il governo si trovano di fronte a questioni per le quali occorre prendere gravi decisioni; perciò, qualunque sia l'atteggiamento individuale nei riguardi della pace, ciascuno ha il dovere di decidere con completa obiettività.

Nessuno, conclude Scheidemann, deve dimenticare che tempi penosissimi attendono il nostro popolo.

Il presidente Fehrenbach condivide l'idea che una decisione definitiva sarà possibile soltanto dopo l'arrivo di tutti i documenti. La Commissione decide di tenere la prossima seduta giovedì nel pomeriggio, così il governo avrà tempo per consultare la delegazione tedesca, che è giunta la notte del 17.

NEW YORK, 18. — L'incrociatore *Giovanna d'Arco*, che trasportava in America il presidente del Brasile, sig. Pessoa, durante la traversata, ha avuto una avaria.

L'*Imperator* alle ore 17,5 è accorso e, accostatosi ai fianchi dell'incrociatore francese, ha preso a bordo il presidente Pessoa.

DUNKERQUE, 18. — Il presidente Wilson è giunto alle ore 8,40, ricevuto dai Sovrani del Belgio.

Wilson è partito per visitare il fronte di guerra belga.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.